

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da n. 5 sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, in Comune di Portula, assentita al "Circolo Familiare Frazioni Scaglia e Fagnola" con D.D. 03.09.2015 n. 1.186. PRATICA n. 324BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.186 del 03.09.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 06.05.2015 dal Sig. Mauro CORONA, Presidente pro tempore del "Circolo Familiare Frazioni Scaglia e Fagnola", relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R fatta salva ogni sanzione di legge;

2) di assentire ai sensi dell'art. 2 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua ed in via di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R.D 11 dicembre 1933 n° 1.775 come sostituito dall'art. 96 del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152, al "Circolo Familiare Frazioni Scaglia e Fagnola" (omissis), con sede in Portula, via Scaglia n° 5, la concessione per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,40 ed un volume massimo annuo di metri cubi 10.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,32 d'acqua pubblica da un gruppo di 5 sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, ubicate in Comune di Portula, ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente pubblico interesse), con restituzione dei reflui di scarico sempre nel medesimo bacino tributario a mezzo di collettori fognari pubblici;

3) di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 20, successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria del prelievo idrico, accordata con D.D 2 novembre 2009 n° 3.034, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.587 di Rep. del 06 maggio 2015

Art. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa. (omissis)

La Responsabile del Servizio

Annamaria BALDASSI